



Ufficio Legislativo del Presidente

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Uffici di Diretta Collaborazione del Presidente
GABINETTO

Prot.2023 - 0007398 /UDCP/GAB/UL del 21/04/2023 U

Fascicolo:INTERROGAZIONI -

Al Direttore Generale Attività Legislativa
del Consiglio Regionale della Campania
protocollo.dg.legislativa@cr.campania.it

Oggetto: Interrogazione consiliare a risposta scritta di cui al R.G. n. 629 concernente *“Mancato rispetto del principio di pari opportunità nella composizione dell'organo esecutivo della comunità montana Alburni e all'interno di altre comunità montane ancora esistenti in Regione Campania”*.

In ordine alla interrogazione scritta a firma del Consigliere regionale del Consigliere regionale Aurelio Tommasetti (Lega Campania), si trasmettono gli elementi di riscontro dell'Ufficio Speciale per il Federalismo e dei sistemi territoriali e della sicurezza integrata.

MP

Il Dirigente dell'Ufficio I
Dot. José Pezza



Giunta Regionale della Campania

*Ufficio per il Federalismo e dei Sistemi
Territoriali e della Sicurezza Integrata*

Ufficio Legislativo del Presidente
legislativo.presidente@regione.campania.it

Oggetto: Interrogazione a risposta scritta a firma del consigliere regionale Aurelio Tommasetti lega Campania reg. gen. - concernente mancato rispetto del principio di pari opportunità nella composizione dell'organo esecutivo della comunità montana alburni e all'interno di altre comunità montane ancora esistenti in Regione Campania

L'art. 51 Cost. prevede, tra l'altro, che: (...) Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini. (...)

Il D. Lgs. 18-8-2000 n. 267, all'art. 136 ha previsto che: 1. Qualora gli enti locali, sebbene invitati a provvedere entro congruo termine, ritardino o omettano di compiere atti obbligatori per legge, si provvede a mezzo di commissario ad acta nominato dal difensore civico regionale, ove costituito, ovvero dal comitato regionale di controllo. Il commissario ad acta provvede entro sessanta giorni dal conferimento dell'incarico.

Secondo TAR Campania-Salerno, tra l'altro: (...) il Collegio ritiene che i poteri surrogatori di cui all'art. 136 TUEL del Difensore Civico rispetto agli inadempimenti degli enti locali non possano configurarsi nei casi di atti e provvedimenti di competenza degli enti locali inadempienti che costituiscano espressione di un potere amministrativo connotato da un contenuto di ponderazione o di comparazione di interessi; in altre parole le sentenze appena citate si fondano sulla ravvisata garanzia costituzionale dell'autonomia degli enti locali negli spazi di propria competenza, con la conseguenza che la previsione di cui all'art. 136 TUEL, che prevede il potere diretto del Difensore civico di surrogarsi agli enti inadempienti rispetto all'esercizio di poteri loro attribuiti dalla legge, deve riferirsi, in una prospettiva costituzionalmente orientata, esclusivamente ai casi in cui l'amministrazione locale sia chiamata ad assumere una decisione che non comporti la ponderazione di interessi confliggenti, in adempimento di un obbligo di legge che non riconosce all'amministrazione spazi di valutazione se non di tipo tecnico/valutativo(...); resta invece applicabile l'art. 136 TUEL per i casi, come detto, di sostituzione degli enti locali nell'esercizio di compiti e poteri che non presentino contenuti di ponderazione di interessi»; (...) [cfr. sent. N. 02056/2019].



Giunta Regionale della Campania

*Ufficio per il Federalismo e dei Sistemi
Territoriali e della Sicurezza Integrata*

Secondo il Consiglio di Stato, tra l'altro: (...) 7.1. Innanzitutto, anche a voler condividere la tesi dell'amministrazione appellante circa la natura programmatica del secondo periodo del primo comma dell'art. 51 della Costituzione (secondo cui "la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra uomini e donne) e delle norme internazionali implicate in detto principio, puntualmente declinate nella sentenza impugnata (conformemente a quanto affermato da questa stessa Sezione con la sentenza 24 luglio 2014, n. 3938, laddove è stato sottolineato tra l'altro che, facendo espressamente riferimento il citato art. 51 ad "appositi provvedimenti", in mancanza di puntuali provvedimenti legislativi attuativi quel principio non può trovare concreta ed immediata applicazione, salvo che nella sua accezione negativa, ovvero nel cd. divieto di discriminazione tra i sessi), deve pur tuttavia rilevarsi che quel principio ha trovato puntuale attuazione nell'articolo 1, comma 137, della legge 7 aprile 2014, n. 56 ("Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni"), a norma del quale "Nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico".

Questa Sezione con la recente sentenza n. 4626 del 5 ottobre 2015 ha osservato che "all'indomani dell'entrata in vigore del citato art. 1, comma 137...tutti gli atti adottati nella vigenza di quest'ultimo trovano nella citata norma un ineludibile parametro di legittimità, non essendo ragionevole una sua interpretazione che legghi la concreta vigenza della norma alla data delle elezioni ovvero che condizioni unicamente le nomine assessorili all'indomani delle elezioni. Una simile interpretazione consentirebbe un facile aggiramento della suddetta prescrizione, nella misura in cui il rispetto della percentuale assicurato dai provvedimenti di nomina immediatamente successivi alle elezioni potrebbe essere posto nel nulla da successivi provvedimenti sindacali di revoca e nomine, atti a sovvertire la suddetta percentuale". (...) [sent. N. 00406/2016].

La decisione n. N. 00180/2017 del Consiglio di Stato, prevede, tra l'altro che. (...) 2. Con ricorso per motivi aggiunti depositato in data 21 maggio 2015, la signora Polimeno ha impugnato il decreto n. 31 del 9 aprile 2015 di nomina dell'assessore Santina Dattola perché ritenuta violativo del precetto contenuto nel TUEL che vincola l'organo di vertice della amministrazione alla scelta dei componenti della Giunta tra soggetti che siano espressione della volontà popolare. 3. Si costituiva la provincia di Reggio Calabria, eccependo l'inammissibilità del gravame insistendo per la sua infondatezza 4. Il Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, respinte le eccezioni di rito, accoglieva il ricorso. Ritenevano i giudici di prime cure che il quadro normativo "integra la presenza di un complesso di previsioni che, in quanto



Giunta Regionale della Campania

*Ufficio per il Federalismo e dei Sistemi
Territoriali e della Sicurezza Integrata*

attuative dei fondamentali precetti di cui agli artt. 3 e 51 della Costituzione”, promuove un deciso superamento degli orientamenti ostativi alla vis espansiva del principio della “pari opportunità”, sì da assicurare il numero di minimo di componenti di ciascun sesso: sicchè la presenza di un solo rappresentante del genere di minoranza “non può essere ritenuta soddisfattiva del criterio della pari opportunità, in quanto avente valenza meramente “simbolica”, e non già direttamente concludente al fine di garantire il soddisfacimento dell’interesse – legislativamente contemplato – ad una “reale” e “congrua” rappresentanza di genere in seno agli organismi elettivi e di governo degli Enti locali”. 5. Appella la sentenza la provincia di Reggio Calabria. (...) 7. Con il primo motivo d’appello la Provincia denuncia l’errore di giudizio in cui sarebbero incorsi i giudici di prime cure laddove hanno applicato analogicamente l’art. 1, comma 137 della legge 7 aprile 2014 n. 56 – che prevede: “nelle elezioni amministrative i sindaci dovranno formare Giunte nelle quali nessuno dei due sessi sia rappresentato

in misura inferiore al 40% con arrotondamento aritmetico” – dettato esclusivamente per i sindaci dei Comuni con popolazione superiore ai 3000 abitanti. La conclusione attinta dal Tar, aggiunge l’appellante, colliderebbe con l’orientamento specifico dettato da Cons. Stato, sez. I., 16 marzo 2012 n. 1263: “in assenza di norme statutarie che prevedano la quota di riserva, l’interprete non può sostituirsi alla sede normativa determinando egli stesso estemporaneamente ed arbitrariamente il numero di componenti di ciascun sesso”. 8. L’appello è fondato. 8.1 La quota percentuale di riserva di genere precettivamente estesa alla Provincia appellante non tiene conto che lo statuto dell’ente non prevede affatto una quota di riserva che induca a ritenere illegittimo il provvedimento di nomina di una Giunta provinciale composta da un solo assessore di sesso femminile. Né può essere condiviso il percorso argomentativo seguito dal Tar che ha applicato analogicamente l’art. 1, comma 137, della l. 7 aprile 2014 n. 56, espressamente dettato per i Comuni con popolazione superiore ai 3000 abitanti, in forza di disposizioni normative anteriori quali l. n. 215 del 2012 e il d.lgs. n. 267/2000. Si perviene infatti ad un risultato antitetico a quello designato all’art. 1, comma 3, d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che enuncia la clausola di salvezza delle norme dello statuto degli enti locali passibili d’abrogazione solo in forza di nuove leggi che dettino principi inderogabili per l’autonomia normativa, di cui lo statuto è concreta espressione. L’art. 1, comma 137, l. 7 aprile 2014 n. 56 non reca affatto principi inderogabili; ha perimetro applicativo circoscritto ai Comuni con popolazione superiore ai 3000 abitanti; non è suscettibile di essere integrato ex post, al fine di applicarlo analogicamente, da norme vigenti ex ante alla sua entrata in vigore. 8.2 Con la conseguenza, per quel che qui più rileva, che l’interprete si sostituisce alla sede normativa determinando egli stesso, arbitrariamente, il numero minimo di componenti di ciascun sesso o, alternativamente –



Giunta Regionale della Campania

*Ufficio per il Federalismo e dei Sistemi
Territoriali e della Sicurezza Integrata*

come accaduto nel caso di specie – fissi, discrezionalmente, la giusta percentuale relativa alla presenza di un sesso per analogia con norme relative ad altri organi collegiali (cfr. Cons. Stato., sez. I, 16 marzo 2012 n. 1263).9. Conclusivamente l'appello deve essere accolto.(...).

Sembrerebbe, quindi, che la lettura del testo di quest'ultima decisione possa aver escluso l'applicazione in via analogica delle previsioni della legge n. 56/2014.

Sempre secondo il Consiglio di Stato, tra l'altro: (...) Gli atti obbligatori, o obbligatori per legge, di cui al citato articolo 136, sono invece tutti quelli la cui emanazione è prevista da una fonte normativa (con esclusione, quindi, di quelli derivanti da una fonte contrattuale o da un atto amministrativo) (...) [dec. n. 5706/2006].

Qualora si ritenesse di poter ricondurre il caso in esame nell'ambito di un'attività che non comporti la ponderazione di interessi confliggenti, in adempimento di un obbligo di legge che non riconosce all'amministrazione spazi di valutazione se non di tipo tecnico/valutativo, se ne potrebbe sillogisticamente dedurre la competenza del difensore civico regionale, salvo parere dell'Avvocatura Regionale.

La stessa Corte Costituzionale ha avuto modo di affermare che la disciplina delle comunità montane rientra nella competenza residuale delle Regioni (Corte Cost. n. 326/2010).

Ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 12/2008, prevede, tra l'altro che: (...) 1. Le comunità montane hanno autonomia statutaria, regolamentare e amministrativa nel rispetto dei principi della presente legge. 2. Lo statuto stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione dell'ente in base ai criteri di funzionalità ed economicità di gestione. 3. Lo statuto stabilisce altresì i principi che regolano il funzionamento degli organi, le rispettive competenze nonché, specificamente, le modalità di elezione dell'organo esecutivo.

Il Direttore Vicario

Documento firmato da: MARIO MONSURRO'
13.04.2023 16:48:18 CEST

